

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 20/09/2006 n. 5491
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.3

In presenza dell'annullamento del solo subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte (oltre che degli atti conseguenti) è del tutto contraria ai principi di economicità, speditezza ed adeguatezza dell'azione amministrativa (oltre che di quello della par condicio) l'eventuale determinazione dell'Amministrazione di chiedere la conferma delle offerte, atteso che ciò che occorre rivalutare, al fine della corretta e legittima individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori, è soltanto se le giustificazioni delle offerte già presentate in sede di gara e sospettate di anomalia risultino adeguate. Sebbene la valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale costituisca espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione appaltante, con la conseguenza che detta valutazione si sottrae al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo le ipotesi di irragionevolezza o arbitrarietà manifeste ovvero di evidente travisamento di fatti, è anche vero che la giurisprudenza ha chiarito che proprio la discrezionalità tecnica che caratterizza l'operato dell'amministrazione appaltante, nella fase di verifica dell'anomalia delle offerte, esige che il giudizio finale sull'anomalia dell'offerta sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell'esame di tutti gli elementi dell'offerta e delle ragioni dell'attendibilità (o della inattendibilità) dei singoli elementi e dell'offerta nel suo insieme (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 751). Più precisamente è stato affermato (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346) che la motivazione della valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara di appalto costituisce l'elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo sulla logicità della stessa senza possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi alla pubblica amministrazione e di trasmodare in determinazioni che appartengono al merito dell'azione amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo, sotto tale profilo, se può limitarsi al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa (se ciò può essere sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato), può anche consistere, se necessario, nella verifica della attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando - in ogni caso - che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.